



Notaio
Carlo Viggiani

Allegato "C" al mio atto n.36747

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita la Società cooperativa denominata:

"Confidi Calabria Società Cooperativa".

La Società ha sede nel Comune di Cosenza, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi operative, filiali, succursali, agenzie, uffici amministrativi e rappresentanze.

E' di competenza, unica ed esclusiva, dell'assemblea dei soci la decisione in ordine al trasferimento della sede legale della cooperativa in un comune diverso da quello di Cosenza.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria. Escluso in questo caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il princi-	
	pio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha lo scopo, attraverso l'esercizio delle attività	
	previste all'articolo successivo, di favorire l'accesso	
	al credito alle imprese socie, attraverso la concessio-	
	ne di garanzie, aumentando la loro possibilità di otte-	
	nere le risorse finanziarie utili e necessarie allo	
	svolgimento ed allo sviluppo della propria attività	
	d'impresa.	
	La Cooperativa persegue l'interesse generale dei soci;	
	eventuali interessi riferiti a particolari categorie di	
	soci o a singoli soci potranno essere presi in conside-	
	razione purchè non in contrasto con il suddetto interes-	
	se generale.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutua-	
	listici con i soci, deve essere rispettato il principio	
	di parità di trattamento.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così	
	come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti	
	e gli interessi dei soci come più oltre determinati,	
	la Cooperativa, ai sensi della legge 24/11/2003, n.326,	
	ha come oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività di	
	garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connes-	
	si e strumentali, nel rispetto delle riserve di atti-	

	vità previste dalla legge nonché dall'art.112 della nuo- va versione del testo unico bancario in ossequio al De- creto Legislativo n.223 del 14 novembre 2016 ed alla circolare n.288 della Banca D'Italia in considerazione dell'attività esercitata o che si eserciterà secondo le innovazioni in materia di intermediazione e regola- mentazione finanziaria, ovvero l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garan- zia volte a favorirne, alle migliori condizioni, il fi- nanziamento da parte delle banche e degli altri sogget- ti operanti nel settore finanziario. In particolare, nell'esercizio dell'attività di garan- zia collettiva dei fidi, la Cooperativa potrà: 1. prestare garanzie personali e reali stipulate con contratti volti a realizzare il trasferimento del ri- schio e/o utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle im- prese socie; 2. prestare garanzie collettive per favorire la conces- sione di crediti, sia a breve sia a medio - lungo termi- ne alle imprese socie da parte di banche, di società di locazione finanziaria o di cessione generalizzata dei crediti, e da parte di altri soggetti operanti nel set- tore finanziario, e/o per favorire il reperimento pres-	

	so tali soggetti di capitale di rischio concludendo apposite convenzioni;	
	3. intervenire in co-garanzia, con altri confidi, in relazione alle garanzie da prestare alle imprese socie;	
	4. essere destinataria di controgaranzie e di interventi di reintegro delle perdite.	
	Nella prestazione dei servizi connessi e strumentali all'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, la Cooperativa svolge attività finalizzate, in particolare, al miglioramento della gestione finanziaria delle imprese socie nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.	
	Nell'ambito di tale attività la Cooperativa può:	
	a) negoziare i tassi di interesse più favorevoli ed in genere le migliori condizioni per i fidi con banche, società ed enti finanziari, stipulando, se del caso, apposite convenzioni;	
	b) offrire ogni specifica assistenza per il perfezionamento e la gestione delle operazioni di finanziamento e sviluppare la preparazione nel campo economico-finanziario attraverso seminari, convegni ed altre attività di aggiornamento professionale su tematiche finanziarie e creditizie e tese al reperimento ed al migliore utilizzo delle fonti finanziarie;	
	c) perseguire gli altri scopi consentiti dalle leggi in	

	materia di finanziamenti potendo inoltre prestare ogni	
	altra garanzia ritenuta utile ed opportuna al fine di	
	assicurare l'attuazione delle finalità mutualistiche	
	previste dalle norme statutarie;	
	d) fornire ogni altro servizio finanziario compresa la	
	consulenza;	
	e) svolgere ogni altra attività che sia strettamente	
	connessa con quelle sopraelencate , comprese studi e ri-	
	cerche utili alla realizzazione degli scopi predetti, e	
	tesa a favorire il credito alle imprese per il loro svi-	
	luppo.	
	La Cooperativa può inoltre:	
	- operare nell'ambito di tutto il territorio nazionale,	
	salvo contrarie disposizioni di legge;	
	- concorrere alla costituzione e partecipare a fondi in-	
	terconsortili di garanzia e ad enti, società ed organiz-	
	zazioni aventi lo scopo di coordinare o potenziare le	
	attività dei confidi;	
	- partecipare ad iniziative, programmi, strumenti di ga-	
	ranzia a favore delle piccole e medie imprese gestiti	
	da istituzioni, enti e società europei italiani ed este-	
	ri, concludendo appositi accordi.	
	La Cooperativa potrà, previa iscrizione nell'elenco spe-	
	ciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 Testo U-	
	nico Bancario, svolgere le altre attività previste dal-	

		la legge 24/11/2003, n.326.	
		La Cooperativa potrà operare, ricorrendone i requisiti	
		di legge e comunque in via residuale, anche nei confron-	
		ti di soggetti non soci.	
		La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e le opera-	
		zioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, fi-	
		nanziaria, compresa l'assunzione di partecipazioni,	
		purchè accessorie e funzionali alla realizzazione degli	
		scopi sociali.	
		Le prestazioni di garanzia devono essere, di massima e	
		compatibilmente con le forme tecniche del credito assi-	
		stito, proporzionali al valore della quota versata da	
		ciascun socio.	
		Ciascun socio ha diritto a richiedere le prestazioni so-	
		ciali purchè non sia in mora con i versamenti dovuti e	
		sia in regola con gli altri adempimenti e gli obblighi	
		statutari e regolamentari previsti.	
		La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni ed as-	
		sumere tutte le iniziative, non specificatamente indica-	
		te, reputate dagli amministratori necessarie o utili	
		per il raggiungimento degli scopi sociali e per l'am-	
		pliamento delle attività sociali, nel rispetto dei prin-	
		cipi sanciti dall'art. 3 e dai commi precedenti.	
		La Cooperativa potrà compiere, tutti gli atti e negozi	
		giuridici necessari o utili alla realizzazione degli	

	scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o	
	per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedu-	
	re di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della	
	legge 31.01.92, n. 9 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono	
	in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Possono assumere la qualità di socio:	
	a) le microimprese, le imprese artigiane iscritte	
	all'albo previsto dalla legge n. 443 del 8.8.1985 e suc-	
	cessive modifiche e integrazioni, le imprese agricole,	
	le piccole e medie imprese industriali, commerciali, tu-	
	ristiche e di servizi come definite dalla disciplina co-	
	munitaria (art. 13, comma 8, D.L. 269/03);	
	b) imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti	
	dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini de-	
	gli interventi agevolati della Banca Europea per gli In-	

	vestimenti (B.E.I.) a favore delle piccole e medie im-	
	prese, purché complessivamente non rappresentino più di	
	un sesto della totalità delle imprese socie (art. 13,	
	comma 9, D.L. 269/03);	
	c) gli Istituti e le aziende di Credito operanti nel	
	settore dell'artigianato e della piccola impresa purché	
	in numero non superiore a 1/3 di tutti i soci costituen-	
	ti l'assemblea;	
	d) i professionisti, le associazioni e le società di	
	professionisti.	
	Gli Enti pubblici e privati e le imprese di maggiori di-	
	mensioni che non possono far parte della Cooperativa,	
	possono sostenere l'attività attraverso contributi e ga-	
	ranzie non finalizzati a singole operazioni; essi non	
	divengono soci né fruiscono delle attività sociali, ma	
	i loro rappresentanti possono partecipare agli organi	
	elettivi della Cooperativa secondo le modalità previste	
	dall'art. 25 del presente statuto, purchè la nomina del-	
	la maggioranza dei componenti resti riservato all'assem-	
	blea.	
	I soci di cui alla lettera c) hanno diritto d'interven-	
	to in assemblea senza diritto di voto, gli stessi non	
	possono essere membri elettivi del Consiglio di ammini-	
	strazione e non possono usufruire delle prestazioni del-	
	la Cooperativa.	

	I soci devono favorire gli interessi della Cooperativa	
	e sono tenuti ad osservare il presente statuto, i rego-	
	lamenti e le deliberazioni assunte dai competenti orga-	
	ni sociali.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	L'impresa, che intende diventare socio della Cooperati-	
	va, deve presentare domanda scritta, utilizzando apposi-	
	ta modulistica, all'Organo amministrativo. La domanda	
	deve contenere esplicitamente l'obbligo da parte del ri-	
	chiedente di osservare le disposizioni dello statuto e	
	dei regolamenti della Società, che deve dichiarare di	
	conoscere per averne presa visione.	
	Nella domanda l'aspirante socio deve indicare l'ammonta-	
	re della quota che intende sottoscrivere e deve impe-	
	gnarsi al pagamento dell'eventuale tassa di ammissione	
	o equivalente, prendendo atto che la stessa non sarà in	
	alcun caso rimborsabile.	
	Le imprese che intendono avanzare domanda di ammissione	
	a socio della Cooperativa non devono avere in corso pro-	
	cedure di amministrazione controllata, di concordato	
	preventivo o di fallimento ed il loro titolare o i loro	
	rappresentanti non devono aver subito condanne ad una	
	pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai	
	Pubblici Uffici.	
	L'ammissione di un nuovo socio, ai sensi dell'art. 2528	

	codice civile, è fatta con deliberazione degli ammini-	
	stratori.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato ed annotata a cura degli amministratori	
	nel libro soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre agli importi della	
	quota sottoscritta e della tassa di ammissione o equiva-	
	lente, il sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'assemblea su proposta degli amministratori.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta	
	giorni, motivare la deliberazione di rigetto della do-	
	manda di ammissione e comunicarla all'interessato.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non	
	appositamente convocata, deve deliberare in occasione	
	della sua prima riunione.	
	Le determinazioni assunte dagli amministratori in meri-	
	to all'ammissione dei nuovi soci devono essere illustra-	
	te nella relazione al bilancio.	
	Art. 7 (Conferimenti e quote)	
	Il conferimento del socio deve avere ad oggetto denaro	
	e rappresentato da quote.	
	Il capitale è suddiviso in quote, anche di diverso am-	

	montare, ciascuna di importo comunque non inferiori al	
	minimo, né superiore al massimo stabilito dalla legge	
	per le cooperative.	
	Le quote devono essere espresse in unità di euro, senza	
	cifre decimali.	
	Le quote sono nominative, indivisibili e non possono es-	
	sere sottoposte a pegno o vincoli né essere cedute a	
	terzi con effetto verso la Cooperativa; esse si conside-	
	rano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a ga-	
	ranzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci	
	contraggono con la medesima.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge	
	e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione;	
	- dell'eventuale diritto di segreteria a copertura del-	
	le spese di istruttoria all'atto in cui ciascun socio	
	chiede alla Cooperativa una prestazione di garanzia o	
	di assistenza consulenza;	
	- della commissione il cui importo, quale corrispetti-	
	vo, sarà determinato a fronte delle garanzie ottenute,	
	in base all'entità del rischio assunto e tenendo conto	

	dell'importo e della durata della garanzia, della capi-	
	talizzazione dell'impresa beneficiaria, della presenza	
	di altre garanzie e della loro natura, del settore eco-	
	nomico dell'impresa e della sua redditività;	
	- dell'eventuale contributo periodico;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assem-	
	blea in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti inter-	
	ni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	I soci sono tenuti a comunicare alla Cooperativa ogni	
	modificazione o variazione intervenuta nella compagine	
	sociale dell'impresa socia e/o in quanto previsto	
	nell'atto costitutivo della stessa e ogni trasferimento	
	della sede dell'impresa e/o del domicilio del proprio	
	legale rappresentante o titolare o della persona indica-	
	ta a rappresentare l'impresa socia in seno alla So-	
	cietà. In caso di mancata o omessa denuncia, la Coopera-	
	tiva è esonerata da ogni ed eventuale responsabilità	
	connessa e conseguente.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi	
	con lettera raccomandata alla Cooperativa.	

	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	a) per recesso, esclusione, morte o cessazione dell'a-	
	zienda, quando si tratta di soci imprenditori individua-	
	li;	
	b) per recesso, esclusione, chiusura della liquidazio-	
	ne, quando si tratta di soci imprese costituite in for-	
	ma societaria.	
	La delibera con cui viene dichiarata la perdita della	
	qualità di socio deve essere tempestivamente annotata,	
	a cura degli amministratori, nel libro soci.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali;	
	c) nel caso di scioglimento e messa in liquidazione	
	della società, e solo se non hanno operazioni in corso	
	assistite dalla Cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale né può essere eserci-	
	tato, ai sensi dell'art. 2530 codice civile, prima che	
	siano decorsi 2 anni dall'ingresso del socio nella Coo-	
	perativa.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	

	raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve	
	esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al so-	
	cio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della co-	
	municazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con	
	le modalità previste ai successivi articoli 34 e seguen-	
	ti del presente statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio e Società, il re-	
	cesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia,	
	l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'inte-	
	ressato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comu-	
	nicazione del provvedimento di accoglimento della doman-	
	da .	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i	

requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che **ineriscano** il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno novanta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o **tenti** di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) che assuma iniziative o comportamenti pregiudizievole-
li per il conseguimento dello scopo mutualistico o
dell'oggetto sociale;

g) che assume comportamenti che lascino presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

	Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli	
	artt. 34 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla co-	
	municazione. Lo scioglimento del rapporto sociale deter-	
	mina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pen-	
	denti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel li-	
	bro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrati-	
	vo.	
	La scioglimento del rapporto sociale determina la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	"Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed e-	
	sclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mediante affis-	
	sione della deliberazione di esclusione sul sito istitu-	
	zionale del Confidi per un periodo di 6 (sei) mesi.	
	Entro il termine suddetto di 6 (sei) mesi, le controver-	
	sie che dovessero insorgere tra i soci e la Cooperativa	
	in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo ammini-	
	strativo su tali materie sono demandate alla decisione	
	del Collegio arbitrale, regolato dall'art.34 e seguenti	
	del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa,	
	a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperati-	

	va a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art.13 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio l'erede può subentrare in qualità di socio, purchè in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del presente statuto. In caso contrario deve chiedere la liquidazione della quota entro un anno dal decesso del socio.	
	In caso di pluralità di eredi non è ammesso il subentro e gli stessi hanno titolo per chiedere la liquidazione della quota.	
	Gli eredi per ottenere il rimborso della quota, dovranno presentare atto notarile o atto sostitutivo di notorietà o altra idonea documentazione comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione.	
	Art. 14 (Liquidazione della quota)	
	In caso di perdita della qualità di socio la liquidazione della quota avverrà, a favore degli aventi diritto, sulla base del suo valore nominale, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo nei confronti della Cooperativa.	
	Il sovrapprezzo eventualmente versato non è rimborsabile.	

	Il pagamento della quota liquidata deve avvenire entro	
	centottanta giorni dall'approvazione del bilancio	
	dell'esercizio in cui si è verificata la perdita della	
	qualità di socio.	
	Il Consiglio di amministrazione potrà, tuttavia, riman-	
	dare, ma non oltre il termine di due anni, il rimborso	
	delle quote, senza riconoscimento di interessi, ove ac-	
	certi che i rimborsi stessi provocherebbero una diminu-	
	zione superiore al 20% della consistenza complessiva	
	del patrimonio sociale.	
	Le quote relative ai soci receduti non rimosse entro	
	il quinquennio dalla data della loro esigibilità, saran-	
	no considerate prescritte e verranno incamerate dalla	
	Cooperativa.	
	I soci esclusi non in conformità a quanto previsto dal-	
	l'articolo 11 (undici) del presente statuto non hanno	
	diritto alla liquidazione della quota sociale la quale	
	verrà incamerata dalla Cooperativa ed iscritta in appo-	
	sito fondo di riserva.	
	Per quanto attiene la responsabilità del socio uscente	
	e dei suoi eredi si applica l'art. 2536 codice civile.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 15 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio sociale della Cooperativa è così costitui-	

to:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed illimitato, ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci rappresentati da quote. Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva formata dai **sovrapprezzi** versati;

c) dalle riserve indivisibili, compresa la riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 16 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d) dai fondi rischi indisponibili;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da contributi della Regione o di altri Enti pubblici o Istituzioni nazionali e/o comunitarie, da donazioni, da lasciti o **elargizioni**;

g) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge, dallo statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Il patrimonio sociale, qualsiasi sia la forma in cui esso risulti eventualmente investito, deve essere destina-

to esclusivamente agli scopi sociali di cui all'art.4.

La Cooperativa risponde, per le obbligazioni sociali,
solo con il suo patrimonio e i soci nel limite delle
quote sottoscritte.

Art. 16 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
--

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministra-
tivo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La relazione degli amministratori deve indicare specificamente, ai sensi dell'art. 2545 codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere **cooperativistico** della Società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla de-
stinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non infe-

	riore al 30%;	
	b) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della	
	legge 31.01.92 n. 59;	
	c) il rimanente secondo le deliberazioni dell'assem-	
	blea, su proposta del Consiglio di amministrazione, sal-	
	vi i vincoli imposti dalla legge.	
	L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, fer-	
	me restando le destinazioni obbligatorie per legge, al-	
	la costituzione di riserve indivisibili.	
	E' comunque vietata la distribuzione di utili ai soci	
	sotto qualsiasi forma.	
	Le perdite generate dalle infruttuose escussioni effe-	
	tuate nei confronti di soci fruitori della garanzia con-	
	cessa dalla Cooperativa, possono essere portate in dimi-	
	nuzione dei fondi rischi indisponibili alimentati,	
	quest'ultimi, da contributi erogati da Enti pubblici	
	concessi con l'esclusiva finalità dell'incremento dei	
	fondi medesimi.	
	Art. 17 (Fondi di gestione)	
	Alla copertura delle spese e dei costi di gestione e	
	funzionamento della Cooperativa si provvede con le som-	
	me provenienti dai fondi di gestione. Tali fondi sono a-	
	limentati dalle tasse di ammissione, dalle commissioni,	
	dai diritti di segreteria, dai contributi periodici,	

	nonchè dalle rendite patrimoniali e dagli eventuali con-	
	tributi a tal fine specificatamente erogati da Enti pub-	
	blici o privati.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art.18 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Presidente;	
	d) il Collegio dei sindaci.	
	Art.19 (Assemblee)	
	L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la u-	
	niversalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in	
	conformità della legge e del presente statuto, obbliga-	
	no tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzien-	
	ti.	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso	
	da pubblicarsi, almeno 15 giorni prima dell'adunanza,	
	in un quotidiano locale e/o mediante pubblicazione sul	
	sito istituzionale della Cooperativa.	
	Detto avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luo-	
	go (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione,	

	che deve essere fissata in un giorno diverso, almeno 24	
	ore dopo, da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando sia-	
	no presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di	
	voto e la maggioranza degli amministratori e dei sinda-	
	ci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli in-	
	tervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti	
	sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art.20 (Funzioni dell'assemblea)	
	L'assemblea:	
	1. approva il bilancio e destina gli utili;	
	2. nomina, previa determinazione del loro numero, e re-	
	voca gli amministratori;	
	3. nomina i sindaci e il presidente del collegio sinda-	
	cale;	
	4. determina la misura dei compensi da corrispondere a-	
	gli amministratori, ai componenti il comitato esecutivo	
	ed ai sindaci;	
	5. approva, con le maggioranze dell'assemblea straordi-	
	naria, i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	6. delibera sulla responsabilità degli amministratori e	
	dei sindaci;	
	7. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla	
	sua competenza dalla legge e dal presente statuto.	

	Essa è convocata dal Consiglio di amministrazione, alme-	
	no una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale.	
	In considerazione dello svolgimento di accertamenti com-	
	plessi relativi alle posizioni mutualistiche di un nume-	
	ro elevato di soci presso gli Istituti di credito con-	
	venzionati , di innovazioni legislative ovvero di altre	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'og-	
	getto proprio della Società, l'Organo amministrativo	
	può deliberare l'utilizzo, da motivare nella relazione	
	sulla gestione, del maggior termine di centottanta gior-	
	ni entro cui convocare l'assemblea annuale dei soci.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte	
	che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero	
	per la trattazione di argomenti che tanti soci che rap-	
	presentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti	
	i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone do-	
	manda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo	
	senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla	
	data della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di	
	legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla	
	base di un progetto o di una relazione da essi predispo-	

	sta.	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazio-	
	ni dello statuto e sugli altri argomenti previsti	
	dall'art. 2365 del codice civile.	
	Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei	
	soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia	
	il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto.	
	Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, sia in prima	
	che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza	
	di voti dei soci presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, sia in	
	prima che in seconda convocazione, sono prese con la	
	maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti e	
	rappresentati.	
	Per la elezione degli amministratori, fermo restando il	
	diritto all'elettorato passivo spettante a ciascun so-	
	cio, ai partecipanti all'assemblea verrà consegnato l'e-	
	lenco delle candidature pervenute alla Cooperativa se-	

	condo le modalità previste dal Regolamento elettorale	
	della Società da approvarsi a cura dell'assemblea ordi-	
	naria.	
	Art. 22 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	della alzata di mano, con prova e controprova, salvo di-	
	versa deliberazione dell'assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a mag-	
	gioranza relativa, ma potranno avvenire anche per accla-	
	mazione.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal ver-	
	bale, redatto ai sensi dell'art. 2375 del codice civi-	
	le, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, an-	
	che in allegato, l'identità dei partecipanti e il capi-	
	tale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare	
	le modalità e il risultato delle votazioni.	
	Il verbale dell'assemblea deve consentire, per ciascuna	
	votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei	
	soci favorevoli, astenuti o dissenzienti e nel quale de-	
	vono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichia-	
	razioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente,	
	su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della e-	
	ventuale impugnativa della delibera e quindi della iden-	

	tificazione della sua dichiarazione di voto, di compila-	
	re gli appositi allegati predisposti e messi a disposi-	
	zione dalla Cooperativa.	
	Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi	
	necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi	
	di deposito o di pubblicazione.	
	Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere re-	
	datto da un notaio.	
	Le modalità di votazione per le elezioni dei componenti	
	gli organi sociali saranno stabilite in apposito regola-	
	mento elettorale da disporsi a cura del Consiglio di	
	amministrazione e da approvarsi dall'assemblea ordina-	
	ria.	
	Art. 23 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risul-	
	tano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta gior-	
	ni e che non siano in mora nei pagamenti delle quote	
	sottoscritte e nei versamenti a qualsiasi titolo dovuti.	
	I soci iscritti nel libro dei soci da meno di novanta	
	giorni possono presenziare all'assemblea senza diritto	
	di intervento e di voto.	
	Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della quota posseduta.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono interveni-	

	re personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di far-	
	si rappresentare, mediante delega, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto e che non sia amministrato-	
	re, sindaco, dipendente o altro soggetto come disposto	
	nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 10 soci con	
	delega separata per ognuno di essi.	
	La delega di rappresentanza deve essere conferita per i-	
	scritto e i documenti relativi devono essere conservati	
	dalla Cooperativa.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresenta-	
	re nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro	
	il terzo grado o dagli affini entro il secondo che col-	
	laborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rap-	
	presentante in bianco.	
	Art. 24 (Presidenza dell'assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo am-	
	ministrativo ed in sua assenza dal vice presidente; in	
	assenza anche di questi, dal membro del Consiglio di am-	
	ministrazione presente più anziano. In mancanza il pre-	
	sidente viene nominato dall'assemblea a maggioranza re-	
	lativa dei voti presenti.	
	L'assemblea provvede, su proposta del presidente, alla	
	nomina di un segretario, anche non socio.	

	Nel caso di assemblea straordinaria o comunque ogni	
	qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, la funzio-	
	ne di segretario deve essere svolta da un notaio.	
	Art. 25 (Consiglio di amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione composto da un numero dispari di consiglieri va-	
	riabile da 5 a 11, eletti dall'assemblea ordinaria dei	
	soci, che ne determina di volta in volta il numero e le	
	rispettive cariche, scelti esclusivamente tra i soci o	
	mandatari di soci imprese costituite in forma societa-	
	ria.	
	In deroga al precedente comma, la nomina fino ad un mas-	
	simo di tre amministratori, ferma restando la riserva	
	in favore dell'assemblea per la nomina della maggioran-	
	za degli amministratori, può essere attribuita agli en-	
	ti pubblici che abbiano concesso contributi alla Coope-	
	rativa.	
	Alla determinazione del numero degli amministratori, di	
	cui al precedente comma e nei limiti indicati, provvede	
	l'assemblea.	
	Questi ultimi potranno essere scelti anche tra non soci.	
	In ogni caso la nomina della maggioranza degli ammini-	
	stratori e dei sindaci è riservata all'assemblea dei so-	
	ci ai sensi dell'art. 2535 del codice civile.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un	

	periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Gli amministratori che subentrano in corso di mandato	
	scadono contemporaneamente a quelli in carica.	
	Al termine del mandato dei membri del Consiglio di ammi-	
	nistrazione di nomina assembleare decadono dalla carica	
	anche i membri nominati da Enti pubblici.	
	Art. 26 (Competenze e poteri dell'Organo amministrati-	
	vo)	
	Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri	
	per la gestione della Società, sia ordinari che straor-	
	dinari, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dal-	
	la legge.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia	
	di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i	
	soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Co-	
	mitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti,	
	determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali mo-	
	dalità di esercizio della delega.	
	Il Consiglio di amministrazione si avvale, per l'esple-	
	tamento della propria attività di concessione di garan-	

	zia e/o attività operative, del Comitato esecutivo da	
	esso nominato ed al quale potrà attribuire particolari	
	competenze e/o responsabilità consultive e/o deliberati-	
	ve . Il Comitato esecutivo è composto da un minimo di	
	tre membri ed elevabile ad un massimo di cinque, scelti	
	tra gli amministratori in carica, ed è presieduto dal	
	Presidente o da un suo delegato. Il Presidente del Comi-	
	tato esecutivo è tenuto a riferire dell'attività al Con-	
	siglio di amministrazione.	
	Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono rife-	
	rire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale	
	sul generale andamento della gestione e sulla sua preve-	
	dibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, ef-	
	fettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo ammini-	
	strativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i la-	
	vori e provvedere affinché i consiglieri siano informa-	
	ti sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tut-	
	te le volte nelle quali vi sia materia su cui delibera-	
	re, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un ter-	
	zo degli amministratori e su richiesta del Collegio sin-	
	dacale.	

	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera,	
	fax o e-mail, e comunque con qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spe-	
	dirsi o inviare non meno di cinque giorni prima dell'a-	
	dunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o tele-	
	fax, in modo che gli amministratori ed i sindaci effet-	
	tivi ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quan-	
	do vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono pre-	
	siedute dal Presidente. In caso di assenza o impedimen-	
	to del Presidente o del Vice presidente la riunione è	
	presieduta dal consigliere più anziano di età.	
	Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario	
	scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.	
	Alle riunioni del Consiglio partecipa il Direttore gene-	
	rale e possono essere invitati, con parere consultivo,	
	i dirigenti o funzionari cui sono conferite specifiche	
	procure o che esercitano funzioni direttive relativamen-	
	te a specifici settori dell'attività.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti purchè tali voti non siano inferiori	
	ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.	

	Le votazioni, salvo diversa esplicita richiesta, sono	
	palesi.	
	A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il vo-	
	to di chi presiede la seduta.	
	I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti	
	nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha	
	presieduto l'adunanza e dal Segretario.	
	Art. 28 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più ammini-	
	stratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la	
	maggioranza resti costituita da amministratori nominati	
	dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, nomi-	
	nati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono	
	convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione	
	dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli ammini-	
	stratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza	
	dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può com-	
	piere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazio-	
	ne.	
	Il consigliere assente senza giustificato motivo per	
	due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazio-	
	ne decade dall'incarico senza che ci sia bisogno di al-	

	cuna delibera assembleare e verrà immediatamente sostituito come previsto dalla legge e dalle norme regolamentarie della Società. Il nuovo consigliere resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di amministrazione in essere.	
	Art. 29 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art.30 (Rappresentanza)	
	Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.	
	L'Organo amministrativo può nominare institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.	

	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo am-	
	ministrativo, potrà conferire speciali procure, per sin-	
	goli atti o categorie di atti, ad altri amministratori,	
	al Direttore generale oppure ad estranei, con l'osser-	
	vanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 31 (Direzione)	
	La Direzione della Società, con delibera del Consiglio	
	di amministrazione, è affidata ad un Direttore generale	
	con compiti, poteri, attribuzioni e retribuzione defini-	
	ti dallo stesso Consiglio.	
	Art.32 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi	
	e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il presidente del Collegio sindacale è nominato dall'as-	
	semblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal	
	momento in cui il Collegio è stato ricostituito.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata	
	dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero pe-	
	riodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio sindacale esercita anche il controllo conta-	

	bile ed è quindi integralmente composto da revisori con-	
	tabili iscritti nel Registro istituito presso il Mini-	
	stero di Grazia e Giustizia.	
	TITOLO VI	
	CONTROVERSIE	
	Art. 33 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secon-	
	do le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati	
	con le modalità di cui al successivo art. 35, salvo che	
	non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico	
	Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci	
	e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili,	
	anche quando sia oggetto di controversia la qualità di	
	socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle delibe-	
	razioni assembleari;	
	c) le controversie da amministratori, liquidatori o sin-	
	daci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è este-	
	sa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione e-	
	spressa è condizione di proponibilità della domanda di	
	adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'ac-	
	cettazione della nomina alla carica di amministratore,	
	sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa ade-	

	sione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 34 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	10.000,00. Ai fini della determinazione del valore del-	
	la controversia si tiene conto della domanda di arbitra-	
	to, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti	
	del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli arbitri sono scelti tra soggetti estranei alla So-	
	cietà, esperti di diritto e di settore, e sono nominati	
	dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti o	
	dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presiden-	
	te del tribunale nella cui circoscrizione ricade la se-	
	de.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rappor-	
	ti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.	
	5/03.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previ-	
	sto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla co-	
	stituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proro-	

	ghino	detto termine per non più di una sola volta nel
	caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel ca-	
	so in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni	
	altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere	
	alla completezza dell'accertamento o al rispetto del	
	principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni forma-	
	lità non necessaria al rispetto del contraddittorio.	
	Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le	
	regole procedurali cui si atterranno e le comunicano al-	
	le parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposi-	
	ta udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono an-	
	ticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	
	Art. 35 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa	
	di esclusione, la mancata esecuzione della decisione de-	
	finitiva della controversia deferita agli arbitri è va-	
	lutata quale causa di esclusione del socio, quando inci-	
	da sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti del-	
	la Società o quando lasci presumere il venir meno della	
	sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento e Liquidazione	

	Art. 36 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 37 (Devoluzione patrimonio)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimo-	
	nio sociale risultante disponibile al termine della li-	
	quidazione, dopo il pagamento di tutte le passività e	
	previo rimborso del capitale sociale effettivamente ver-	
	sato dai soci ed eventualmente rivalutato, deve essere	
	devoluto al Fondo di garanzia interconsortile al quale	
	la Cooperativa aderisce o, in mancanza, al Ministero	
	dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13,	
	comma 23 del D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito con mo-	
	dificazioni dalla legge 24/11/2003, n. 326.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 38 (Regolamenti)	
	L'Organo amministrativo potrà, se lo riterrà necessa-	
	rio, predisporre i regolamenti interni, richiamati dal	
	presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o al-	
	tri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il	
	funzionamento della Cooperativa, per disciplinare i rap-	
	porti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri	
	e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutuali-	
	stica.	

	In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti	
	all'approvazione dell'assemblea ordinaria con le maggio-	
	ranze previste per le assemblee straordinarie.	
	Art. 39 (Principi di mutualità, indivisibilità delle	
	riserve e devoluzione)	
	Premesso che le riserve sono sempre indivisibili, in ra-	
	gione della qualità di Cooperativa a mutualità prevalen-	
	te, che la Società intende assumere e mantenere, la Coo-	
	perativa stessa:	
	a) non potrà distribuire utili o avanzi di gestione di	
	ogni genere e sotto qualsiasi forma, anche nel caso di	
	scioglimento della stessa, o di cessazione del rapporto	
	sociale, a qualunque titolo ciò avvenga;	
	b) non potrà distribuire in alcun modo riserve tra i so-	
	ci sia durante la vita della stessa che all'atto del	
	suo scioglimento;	
	c) non potrà emettere strumenti finanziari da offrire	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori ;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della So-	
	cietà, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il	
	capitale sociale, effettivamente versato dalle imprese	
	socie ed eventualmente rivalutato, ai sensi della legge	
	24/11/2003, n. 326 al Fondo di Garanzia Interconsortile	
	al quale la Cooperativa aderisca o, in mancanza, secon-	
	do la diversa destinazione ivi prevista.	

